SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 29

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 4 febbraio 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 7 dicembre 2018.

Aggiornamenti, relativi all'anno 2019, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI,
LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO
E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Visto il decreto interministeriale 19 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 1989, n. 299, emanato in esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 10, comma 1, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, con il quale sono stati introdotti nuovi criteri per la determinazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime rilasciate con decorrenza successiva al 1° gennaio 1989;

Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 recante «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime», convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 ed in particolare dall'art. 04, sulla base del quale i canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime con decorrenza dal 1° gennaio 1995 sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori degli indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (totale).

Vista la deliberazione n. 153/97, con la quale la sezione di controllo della Corte dei conti, nell'adunanza del 23 ottobre 1997, ha ritenuto che la misura minima di canone - prevista dall'art. 9 del decreto interministeriale 19 luglio 1989 - debba essere rivalutata annualmente con i sopraindicati criteri;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1, commi 250-256, che ha introdotto nell'ordinamento nuove norme sull'uso dei beni demaniali marittimi ad uso turistico ricreativo e nuovi criteri per la determinazione dei canoni sia per le concessione ad uso turistico ricreativo che per quelle destinate alla nautica da diporto;

Considerata la necessità di procedere all'aggiornamento delle misure dei canoni annui per l'anno 2019;

Considerato che l'Istituto nazionale di statistica, riscontrando l'apposita richiesta di questa amministrazione, ha, comunicato, con nota prot. n. 8196 in data 17 ottobre 2018, che per il periodo settembre 2017 - settembre 2018, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati è pari al +1,3% e, con nota prot. n. 9728 in data 28 novembre 2018, che l'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali è pari al +4,7%;

Visto che la media dei suddetti indici, per il periodo settembre 2017 - settembre 2018, ultimo mese utile per applicare l'adeguamento dal 1° gennaio 2019, è pari al +3,00%;

Decreta:

1. Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornate, per l'anno 2019, applicando l'aumento di tre virgola zero per cento alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2018.

2. Le misure unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2019.

3. La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorché rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2019.

4. La misura minima di canone di € 354,01 (trecentocinquantaquattromila/01) prevista dall'art. 9 del decreto interministeriale 19 luglio 1989 - è adeguata ad € 364,63 (trecentosessantaquattromila/63) a decorrere dal 1° gennaio 2019.

5. Si applica la misura minima di € 364,63 (trecentosessantaquattromila/63) alle concessioni per le quali la misura annua, determinata secondo i precedenti commi, dovesse risultare inferiore al citato limite minimo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 7 dicembre 2018

Il direttore generale: COLETTA

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2018
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 1-3003

19A00683
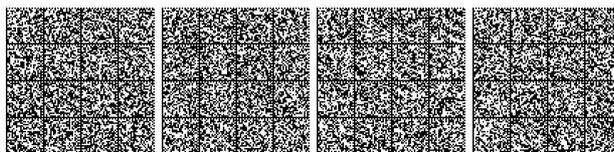
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 10 gennaio 2019.

Riconoscimento del Consorzio di tutela Agnello del centro Italia IGP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Agnello del centro Italia».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000 e deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto 12 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 74 del 29 marzo 2014 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 14 giugno 2017 , pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 151 del 30 giugno 2017 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (UE) Reg. UE n. 475 del 15 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 138 del 24 maggio 2013 con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Agnello del centro Italia»;

Vista l'istanza presentata in data 29 aprile 2018 (prot. Mipaaf n. 37361 del 4 maggio 2016) dal Consorzio di tutela Agnello del centro Italia IGP con sede legale in Grosseto, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999 per la IGP «Agnello del centro Italia»;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;
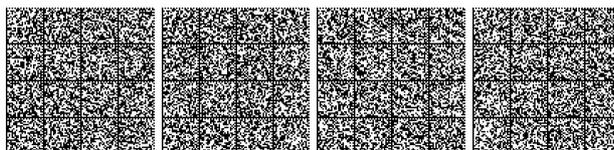
Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria allevatori nella filiera «carni fresche» individuata all'art. 4 del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Agroqualità con nota prot. 1444/18 del 25 luglio 2018, prot. mipaaf n. 54936 del 26 luglio 2018, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla IGP Agnello del centro Italia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela Agnello del centro Italia IGP al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la IGP «Agnello del centro Italia»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela Agnello del centro Italia IGP è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999 n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla IGP «Agnello del centro Italia» registrata con regolamento (UE) Reg. UE n. 475 del 15 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 138 del 24 maggio 2013.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio di tutela Agnello del centro Italia IGP, con sede in Grosseto, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la IGP «Agnello del centro Italia».

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo.

Art. 4.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della IGP «Agnello del centro Italia» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000, n. 410 di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della IGP «Agnello del centro Italia» appartenenti alla categoria «allevatori», nella filiera «carni fresche» individuata dall'art. 4 del decreto 12 aprile 2000 e successive modificazioni e integrazioni recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione dello stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 e successive modificazioni e integrazioni recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2019

Il dirigente: POLIZZI

19A00669
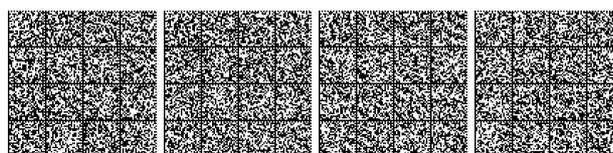
DECRETO 15 gennaio 2019.

Iscrizione di varietà di mais al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio del 2013, n. 105, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 2481, inerente individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143/2017;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietà al Registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla legge n. 1096/71 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73;

Visti i pareri espressi dal Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, Sezione sementi, di cui decreto ministeriale 30 giugno 2016, in relazione alle varietà di mais, nella riunione del 20 dicembre 2018;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà sotto riportate, le cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:
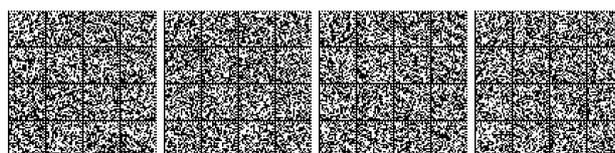
MAIS

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
18034	Exentrik	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano
18035	**DKC3888**	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano
18036	**DKC2990**	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano
18037	**DKC3096**	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano
18040	**ISH206**	200	HS	Agroalimentare Sud S.p.A. – Melfi (PZ)
18041	**ISX17201**	200	HS	Agroalimentare Sud S.p.A. – Melfi (PZ)
18050	Arbitre	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano
18054	**DKC3599**	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano
18065	**DKC3595**	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano
18068	**DKC3697**	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano
18071	**DKC3990**	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano
18112	Jefferson	200	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
18115	RGT Flexxion	200	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
18116	RGT Reaxxion	200	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
18117	Farmusic	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
18122	Gabriella	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
18124	RGT Belanoxx	200	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
18125	Skagerak	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
18126	Bayroot	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
18127	Giuliana	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
18128	Giolina	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
18129	Gisellus	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
18131	Hardware	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
18138	Farmurphy	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
18139	Gertrude	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
18141	RGT Luxxeol	200	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
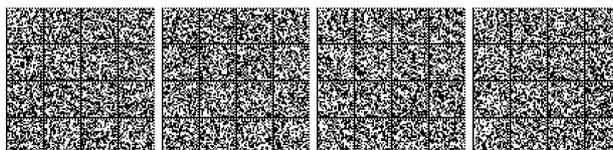
Codice	**Denominazione**	**Classe Fao**	**Tipo di Ibrido**	**Responsabile della conservazione in purezza**
18142	Kecleon	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
18143	Faraud	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
18144	Chalzedon	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
18145	RGT Credixxo	200	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
18146	Farmumba	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
18147	RGT Exxact	200	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
18159	SY Infinite	200	HS	Syngenta France SAS – Francia
18175	SYVictorius	200	HS	Syngenta France SAS – Francia
18176	SY Trivius	200	HS	Syngenta France SAS – Francia
17704	Armilla	200	HT	Panam France SARL – Francia
18207	SY Bellona	200	HS	Syngenta France SAS – Francia
18215	SY Ozone	200	HT	Syngenta France SAS – Francia
18233	SY Fregat	200	HS	Syngenta France SAS – Francia
18309	Agronda	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
18312	Mondstein	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
18313	Farmuppet	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
18314	Farmuffin	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
18317	Gerdine	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
18319	Farmuleo	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
18322	Politika WX	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
18343	Henley	200	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Europe S.A. – Francia
18347	Huxley	200	HT	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Europe S.A. – Francia
18349	Humphrey	200	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Europe S.A. – Francia
18354	Kinsley	200	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Europe S.A. – Francia
18370	**DS1889B**	200	HS	Dow Agrosciences GMBH – Germania
18374	**DS1899C**	200	HS	Dow Agrosciences GMBH – Germania
18379	**DS1901C**	200	HS	Dow Agrosciences GMBH – Germania
18417	Elbonito	200	HS	Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft EG & Co – Germania
18418	Kokuna	200	HS	Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft EG & Co – Germania
18421	Farmuskel	200	HS	Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft EG & Co – Germania
18475	**P8742**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR)
18517	Gajama	200	HS	Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft EG & Co – Germania
18523	Elsambo	200	HS	Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft EG & Co – Germania
18531	Fayardo	200	HS	Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft EG & Co – Germania
18543	Glutexo	200	HS	Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft EG & Co – Germania
18545	Semantic	200	HT	Maisadour Semences – Francia
18547	Macfly	200	HS	Maisadour Semences – Francia
18548	Majare	200	HT	Maisadour Semences – Francia
18560	Maruntus	200	HS	Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft EG & Co – Germania
18562	Bebida	200	HS	Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft EG & Co – Germania
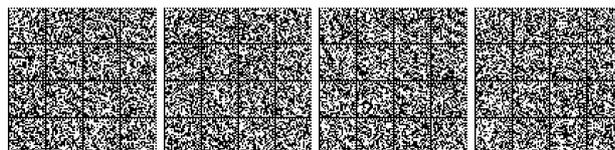
Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
18563	SY Octeon	200	HT	Syngenta France SAS – Francia
18565	Rafale	200	HS	Syngenta France SAS – Francia
18570	Orkestra	200	HS	Syngenta France SAS – Francia
18572	SY Collosseum	200	HS	Syngenta France SAS – Francia
18576	Moleon	200	HS	Syngenta France SAS – Francia
18577	Adelaide	200	HS	Syngenta France SAS – Francia
18579	Sekt	200	HS	Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft EG & Co – Germania
18580	Multipel	200	HS	Syngenta France SAS – Francia
18582	Digital	200	HS	Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft EG & Co – Germania
18583	Privat	200	HS	Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft EG & Co – Germania
18588	Pragmat	200	HS	Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft EG & Co – Germania
18589	Rootop	200	HS	Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft EG & Co – Germania
18590	Roots	200	HS	Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft EG & Co – Germania
18592	Fantoso	200	HT	Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft EG & Co – Germania
18593	Mitodos	200	HT	Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft EG & Co – Germania
18602	**MAS 21E**	200	HT	Maisadour Semences – Francia
18605	**MAS 28C**	200	HS	Maisadour Semences – Francia
18604	Teorem	200	HS	Panam France SARL – Francia
18608	**MAS 36WX**	200	HS	Maisadour Semences – Francia
18610	Ermano	200	HS	Panam France SARL – Francia
18614	**MAS 29VI**	200	HS	Maisadour Semences – Francia
18616	**MAS 27F**	200	HS	Maisadour Semences – Francia
18617	Malcom	200	HT	Maisadour Semences – Francia
18621	**MAS 21S**	200	HS	Maisadour Semences – Francia
18623	**MAS 26R**	200	HS	Maisadour Semences – Francia
18624	Svetlana	200	HT	Maisadour Semences – Francia
18627	Lamarco	200	HS	Panam France SARL – Francia
18628	Monster	200	HS	Maisadour Semences – Francia
18629	Malabar	200	HS	Maisadour Semences – Francia
18630	Xeraco	200	HS	Panam France SARL – Francia
18642	**AS15250**	200	HS	Aspria Seeds SA – Lussemburgo
18643	**AS15300**	200	HS	Aspria Seeds SA – Lussemburgo
18647	Melonga	200	HS	Saatzucht Gleisdorf GESMBH – Austria
18650	Gloranga	200	HS	Saatzucht Gleisdorf GESMBH – Austria
18658	Grigri CS	200	HS	Caussade Semences – Francia
18661	Defini CS	200	HS	Caussade Semences – Francia
18074	**DKC4482**	300	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
18077	Zyklon	300	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
18088	Mortimer	300	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
18089	**DKC4598**	300	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
18092	**DKC5092**	300	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
18262	Mackenro	300	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
18274	RGT Exxemplair	300	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
18288	RGT Orvalexx	300	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
18358	**LG31401**	300	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Europe S.A. – Francia
18381	**DS1906C**	300	HS	Dow Agrosciences GMBH – Germania
18386	Elsanto	300	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
18393	Zirkon	300	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
18402	Farmurel	300	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
18409	Zinober	300	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
18478	**P0142**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR)
18480	**P0217**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR)
18481	**P0200**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR)
18483	**P9300**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR)
18552	**MAS 49P**	300	HS	Maisadour Semences – Francia
18666	Bali CS	300	HS	Caussade Semences – Francia
18667	Origami CS	300	HS	Caussade Semences – Francia
18255	Patagonia	300	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
9722	Sikinos	300	HS	American Genetics LTD – Grecia
18095	**DKC5181**	400	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
18099	**DKC5196**	400	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
18107	**DKC5595**	400	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
18245	SY Bilbao	400	HS	Syngenta France SAS – Francia
18290	RGT Sirenixx	400	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
18305	RGT Elaraxx	400	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
18325	**DKC5142WX**	400	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
18396	**LG31479**	400	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Europe S.A. – Francia
18469	Busot	400	HS	Semillas Fitò S.A. – Spana
18526	Alange	400	HS	Semillas Fitò S.A. – Spana
18553	Freeman	400	HS	Maisadour Semences – Francia
18671	Salvati CS	400	HS	Caussade Semences – Francia
18672	Azuri CS	400	HS	Caussade Semences – Francia
18675	Zuccardi CS	400	HS	Caussade Semences – Francia
8539	Topeca	400	HS	American Genetics LTD – Grecia
17248	**DKC6180**	500	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
17542	**DKC5789**	500	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
17983	KWS Capataz	500	HS	KWS Saat SE – Germania
17985	KWS Proprimero	500	HS	KWS Saat SE – Germania
17986	KWS Tarasca	500	HS	KWS Saat SE – Germania
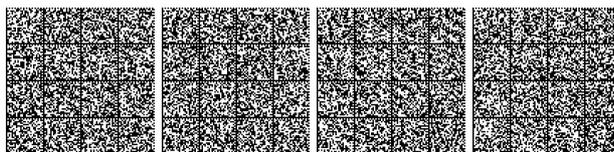
Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
18009	KWS Deuterio WX	500	HS	KWS Saat SE – Germania
18010	KWS Mezcal WX	500	HS	KWS Saat SE – Germania
18153	**DKC6092**	500	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
18265	SY Adriano	500	HS	Syngenta France SAS – Francia
18399	**LG31545**	500	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Europe S.A. – Francia
18445	**DS1916E**	500	HS	Dow Agrosciences GMBH – Germania
18501	**P1357**	500	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR)
18268	SY Andromeda	500	HS	Syngenta France SAS – Francia
18489	**P0748**	500	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR)
18505	**P0900**	500	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR)
17251	**DKC6587**	600	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
17993	KWS Kadmio	600	HS	KWS Saat SE – Germania
17998	Kws Pergamos	600	HS	KWS Saat SE – Germania
18199	**DKC6492**	600	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
18212	**DKC6897**	600	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
18291	SY Caravelle	600	HS	Syngenta France SAS – Francia
18295	SY Lavaredo	600	HS	Syngenta France SAS – Francia
18404	**LG30685**	600	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Europe S.A. – Francia
18447	**DS1917F**	600	HS	Dow Agrosciences GMBH – Germania
18492	**P1454**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR)
18504	**P1373**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR)
17266	**DKC7084**	700	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
17760	**P1856**	700	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR)
18000	KWS Nogada	700	HS	KWS Saat SE – Germania
18408	**LG31702**	700	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Europe S.A. – Francia
18410	**LG31700**	700	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Europe S.A. – Francia
18676	Platone VSM	700	HS	Coopsementi SCARL – Sossano (VI) e Fondazione Morando Bolognini – Sant'Angelo Lodigiano (LO)
18496	**P1772**	700	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR)
9726	Serifos	700	HS	American Genetics LTD – Grecia

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2019

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

19A00671
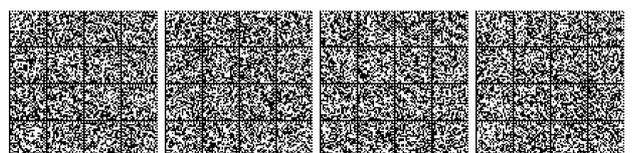
DECRETO 15 gennaio 2019.

Cancellazione di varietà su richiesta del responsabile.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera e in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio del 2013, n. 105, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 2481, inerente individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143/2017;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la cancellazione delle varietà indicate nel dispositivo dal registro nazionale;

Considerato che le varietà per le quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Decreta:

Art. 1.

1. A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modifiche e integrazioni, le sotto riportate varietà, iscritte al registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie con il decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo:

Codice	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	D.M. Iscrizione o rinnovo
15540	Mais	Irvine	RAGT 2N S.A.S.	12/01/2015
16947	Mais	RGT Attraxxion	RAGT 2N S.A.S.	12/01/2017
16933	Mais	RGT Friboxx	RAGT 2N S.A.S.	15/03/2017
16201	Mais	RGT Karlaxx	RAGT 2N S.A.S.	18/02/2016
16200	Mais	RGT Mexxner	RAGT 2N S.A.S.	18/02/2016
16203	Mais	Feroxxy	RAGT 2N S.A.S.	11/01/2016
14296	Sorgo	Baggio	RAGT 2N S.A.S.	05/04/2013
14297	Sorgo	Blogg	RAGT 2N S.A.S.	05/04/2013
13048	Sorgo	Didggy	RAGT 2N S.A.S.	11/03/2011
13672	Sorgo	Kiggan	RAGT 2N S.A.S.	11/04/2012

11828	Orzo polistico	Declic	Lemaire Deffontaines Semences	06/04/2010
11829	Orzo polistico	Arabica	Lemaire Deffontaines Semences	17/12/2010
12455	Frumento tenero	Ludic	Lemaire Deffontaines Semences	06/04/2010

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2019

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

19A00672

DECRETO 15 gennaio 2019.

Iscrizione di varietà di riso, girasole, lino e di specie foraggere ai relativi registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2018 al n. 191, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, che ha disposto, fra l'altro, l'assegnazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle competenze in materia di turismo, con conseguente cambio della denominazione in Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Viste le domande presentate ai fini della iscrizione delle varietà vegetali indicate nel dispositivo nei rispettivi registri nazionali;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Visti i pareri espressi dal gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, sezione sementi, di cui decreto ministeriale 30 giugno 2016, nella riunione del 20 dicembre 2018;

Ritenuto di dover procedere in conformità;
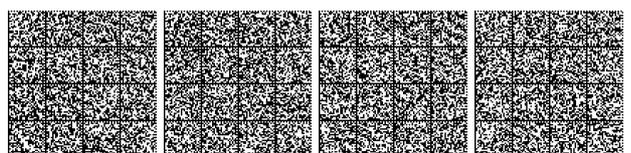
Decreta:

Articolo unico

1. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino al 31 dicembre 2029, le sotto elencate varietà di specie agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Riso

Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
18320	Avana Gold	Vasino Teresio e Figlio Giuseppe SS
18018	CL35	Ente Nazionale Risi
18022	CL510	Ente Nazionale Risi
17989	Laser	Lugano Leonardo S.r.l.
18150	Nairobi One	Priora Roberto
18679	Corsaro	Ideariso Soc. Agr. S.r.l.
18677	Penelope	Ideariso Soc. Agr. S.r.l.
18321	PVL024	Louisiana State University
18149	RG101	Riso Gallo S.p.A.
18151	RG203	Riso Gallo S.p.A.
18023	Tiberio	Ente Nazionale Risi
17990	Zar	Lugano Leonardo S.r.l.

Girasole

Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	Ibrido
17311	Altasun 452	Advanta Seeds International	S
17428	N4LM409	Nuseed Europe	T
17429	N6LN436	Nuseed Europe	S
17470	SY Odessa CLP	Syngenta France S.A.S.	S
17550	N5LE442	Nuseed Europe	S
17606	DSL402	Dow Agrosciences Gmbh	S
17688	MAS 93CP	Maisadour Semences	S
17743	RGT Tallisman	RAGT 2N S.A.S.	S
17774	Timoe	RAGT 2N S.A.S.	S
17775	California	RAGT 2N S.A.S.	S
17813	Felicia CS	Caussade Semences	S
18078	N4H470 CLP	Nuseed Europe	S
18079	N5L301 CL	Nuseed Europe	S
18281	HYSUN 426 HO	Advanta Seeds International	S
18392	ES Amaryllis CLP	Euralis Semences	S
18405	ES Chromatic	Euralis Semences	S
18414	ES Anthemis CLP	Euralis Semences	S

18419	ES Belfis	Euralis Semences	S
18422	ES Newton	Euralis Semences	S
18428	ES Amazon	Euralis Semences	S
18431	Lucky	Euralis Semences	S
18434	P64LL138	Pioneer Genetique S.A.R.L.	S
18435	P64LE136	Pioneer Genetique S.A.R.L.	S
18437	P64HH150	Pioneer Genetique S.A.R.L.	S
18438	P63HH142	Pioneer Genetique S.A.R.L.	S
18439	P63HE143	Pioneer Genetique S.A.R.L.	S
18440	P64HE144	Pioneer Genetique S.A.R.L.	S
18444	Argensol 52 AO	Argenetics Semillas; Apsovsementi S.p.A.	S
18448	LG50510	Limagrain Europe S.A.	S
18449	Bali	RAGT 2N S.A.S.	S
18450	LG50923	Limagrain Europe S.A.	S
18454	LG50718	Limagrain Europe S.A.	S
18455	LG50521 CLP	Limagrain Europe S.A.	S
18457	LG50396	Limagrain Europe S.A.	S
18458	LG50374	Limagrain Europe S.A.	S
18461	LG50480	Limagrain Europe S.A.	S
18463	SY Chester	Syngenta France S.A.S.	S
18464	LG50758 CLP	Limagrain Europe S.A.	S
18465	LG50667	Limagrain Europe S.A.	S
18466	SY Daxton	Syngenta France S.A.S.	S
18471	RGT Bellveder	RAGT 2N S.A.S.	S
18507	Campbell	RAGT 2N S.A.S.	S
18509	Minotor	RAGT 2N S.A.S.	S
18510	Sunbrela	RAGT 2N S.A.S.	S
18511	Australia	RAGT 2N S.A.S.	S
18512	SY Strato CLP	Syngenta France S.A.S.	S
18518	RGT Bellona	RAGT 2N S.A.S.	S
18530	KWS Kripton	Kws Saat Se	S
18532	RGT Donatello	RAGT 2N S.A.S.	S
18533	Sarelia	Maisadour Semences	T
18535	MAS 91M	Maisadour Semences	S
18537	MAS 91G	Maisadour Semences	S
18538	Marmara	Maisadour Semences	S
18539	MAS 90K	Maisadour Semences	S
18542	MAS 83SU	Maisadour Semences	S
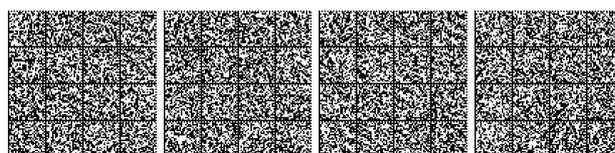
18546	RGT Tivolli CLP	RAGT 2N S.A.S.	S
18559	Ajax	RAGT 2N S.A.S.	S
18561	KWS Apache CL	Kws Saat Se	S
18622	LS Gentoo	Laboulet Semences	S
18635	LS Rugby	Laboulet Semences	S
18651	LS Magistral	Laboulet Semences	S
18682	Angy	Caussade Semences	S
18684	Apolonia CS	Caussade Semences	S
18685	Artego	Caussade Semences	S

Foraggere mediterranee

Codice SIAN	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
17860	Lupino bianco	Lagopesole	Genetic Services S.r.l.
8885	Trifoglio alessandrino	Torre	Cappagli Sementi S.A.S. di Cappagli Adriano & C.

Lino

Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
17891	LS Apalache	Laboulet Semences

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2019

Il direttore generale: GATTO

19A00673

DECRETO 15 gennaio 2019.

Variazione del responsabile del mantenimento in purezza e cancellazione di talune varietà di specie agrarie iscritte al registro nazionale delle varietà vegetali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2018 al n. 191, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, che ha disposto, fra l'altro, l'assegnazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle competenze in materia di turismo, con conseguente cambio della denominazione in Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Viste le domande presentate ai fini della variazione del responsabile della conservazione in purezza e le richieste di cancellazione delle varietà vegetali iscritte al Registro nazionale delle varietà vegetali;

Considerati, per le varietà di cui si chiede la variazione del responsabile del mantenimento in purezza, i motivi che hanno determinato la necessità di detta variazione;

Considerato che per le varietà di cui si chiede la cancellazione, nella riunione del gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - sezione sementi del 20 dicembre 2018, si è ritenuto che non rivestono particolari interessi in ordine generale;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

1. La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnate ad altre ditte con precedenti decreti, viene modificata come di seguito riportato:

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
5939	Veccia vellutata	Resista	Sumeran Handels S.r.l.	Continental Semences S.p.A.
508	Trifoglio pratense	Joseph	Sumeran Handels S.r.l.	Continental Semences S.p.A.
5401	Trifoglio bianco	Will	Sumeran Handels S.r.l.	Continental Semences S.p.A.
3180	Trifoglio bianco	Simone	Sumeran Handels S.r.l.	Continental Semences S.p.A.
5973	Sulla	Corona	Sumeran Handels S.r.l.	Continental Semences S.p.A.
5938	Festuca arundinacea	Ninja	Sumeran Handels S.r.l.	Continental Semences S.p.A.

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, la sotto elencata varietà, iscritta nel registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie con il decreto a fianco indicato, è cancellata dal registro medesimo:

Codice	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	DM di iscrizione
12701	Girasole	Ampill	RAGT 2N S.A.S.	DM 11 marzo 2011

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2019

Il direttore generale: GATTO

19A00674
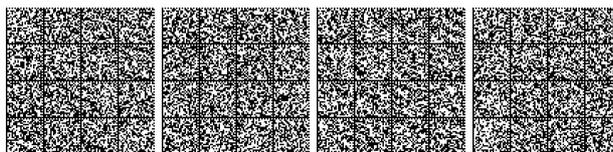
DECRETO 17 gennaio 2019.

Conferma dell'incarico al Consorzio produttori e tutela della DOP Fontina e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni per la DOP «Fontina».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Fontina»;

Visto il decreto del 26 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2002, con il quale è stato attribuito al Consorzio produttori e tutela della DOP Fontina il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Fontina»;

Visto il decreto del 14 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2015, con il quale è stato confermato, da ultimo, al Consorzio produttori e tutela della DOP Fontina il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Fontina»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000 n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di Tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
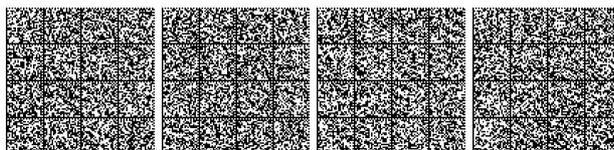
Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo CSQA Srl a mezzo pec in data 19 novembre 2018 (prot. Mipaaf n. 1897), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Fontina»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio produttori e tutela della DOP Fontina a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la DOP «Fontina»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico, concesso con il decreto 26 aprile 2002 e confermato da ultimo con decreto 14 dicembre 2015 al Consorzio produttori e tutela della DOP Fontina con sede legale in Aosta, Regione Borgnalle n. 10/L, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Fontina»;

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 26 aprile 2002 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2019

Il dirigente: POLIZZI

19A00668

DECRETO 17 gennaio 2019.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela vini di Valtellina a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOCG «Valtellina superiore» e «Sforzato di Valtellina», alla DOC «Rosso di Valtellina» ed alla IGP «Terrazze Retiche di Sondrio».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica n. 21876 del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
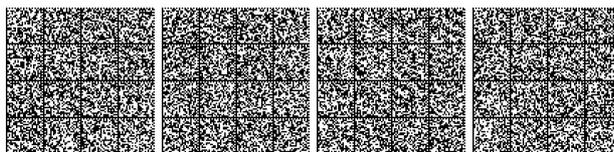
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 97 ed in particolare l'art. 1, comma 4, il quale prevede che la denominazione «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo» sostituisca ad ogni effetto ed ovunque presente la denominazione «Ministero delle politiche agricole alimentarie e forestali»;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai Consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2012 n. 2801, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 269 del 17 novembre 2012, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio tutela vini di Valtellina ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOCG «Valtellina superiore» e «Sforzato di Valtellina» ed alla DOC «Rosso di Valtellina»;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 2015, n. 80131, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 301 del 29 dicembre 2015, con il quale è stato confermato per un ulteriore triennio l'incarico al Consorzio tutela vini di Valtellina a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per le DOCG «Valtellina superiore» e «Sforzato di Valtellina» e per la DOC «Rosso di Valtellina» ed integrato per la IGP «Terrazze Retiche di Sondrio»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che il Consorzio tutela vini di Valtellina ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per le DOCG «Valtellina superiore» e «Sforzato di Valtellina», per la DOC «Rosso di Valtellina» e per la IGP «Terrazze Retiche di Sondrio». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'Organismo di controllo Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo, sulle citate denominazioni, con la nota protocollo n. SOP09/Valtellina/2018/19887 del 20 novembre 2018;

Considerato che lo statuto del Consorzio tutela vini di Valtellina, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto Dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio tutela vini di Valtellina, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018

Considerato altresì che il Consorzio tutela vini di Valtellina può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto Dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Ritenuto tuttavia necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio tutela vini di Valtellina a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi per le DOCG «Valtellina superiore» e «Sforzato di Valtellina», per la DOC «Rosso di Valtellina» e per la IGP «Terrazze retiche di Sondrio», di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale n. 2801 del 5 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni, al Consorzio tutela vini di Valtellina, con sede legale in Sondrio, via Piazzi n. 23, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi alle DOCG «Valtellina superiore» e «Sforzato di Valtellina», alla DOC «Rosso di Valtellina» ed alla IGP «Terrazze Retiche di Sondrio», di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016.

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto ministeriale n. 2801 del 5 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 18 luglio 2018 e dalla legge n. 238 del 2016.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 17 gennaio 2019

Il dirigente: POLIZZI

19A00670

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 dicembre 2018.

Canoni di abbonamento speciale alla radiodiffusione per l'anno 2019.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, recante «Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni», convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542, recante «Nuove norme in materia di pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni»;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva»;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina dei sistema radiotelevisivo pubblico e privato»;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» e, in particolare, gli articoli 17, comma 8, e 24, commi 14 e 15;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)» e, in particolare, l'art. 16;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 9, comma 14, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2002)»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, gli articoli 32-*bis*, 32-*ter*, 32-*quater* e 32-*quinquies*, relativi alle competenze, alle funzioni, alla struttura e all'organizzazione del Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio ministri del 5 dicembre 2013, n. 158 riguardante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» ed in particolare l'art. 18;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, recante il «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» (di seguito, «Testo unico») e, in particolare, l'art. 47, comma 3, che, nel dettare i principi sul finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo, prevede che «entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni con proprio decreto stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese»;

Visto l'art. 9 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 che modifica e integra l'art. 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

Visto il contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per il quinquennio 2018 - 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 2018, in corso di validità;

Viste la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 102/05/CONS del 10 febbraio 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 febbraio 2005, e la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 186/05/CONS del 9 giugno 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 2005, n. 150, concernenti, rispettivamente, la modalità di attuazione dell'art. 18, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'approvazione dello schema di contabilità separata della RAI ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 541/06/CONS del 21 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 2006, n. 242, concernente «Modifiche dello schema di contabilità separata della RAI ai sensi dell'art. 1, comma 6, della delibera n. 186/05/CONS»;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 544/11/CONS del 12 ottobre 2011, sulla scelta della società di revisione della contabilità separata della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. con la quale è stata individuata la società di revisione MAZARS S.p.a. come soggetto incaricato dell'esame dei dati di contabilità separata della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per gli esercizi 2010 - 2018;
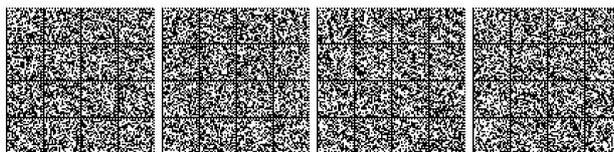
Vista la nota della RAI del 28 giugno 2018 con la quale è stata inoltrata al Ministero dello sviluppo economico una relazione sui risultati economico-finanziari dell'esercizio 2017;

Vista la nota della RAI del 5 luglio 2018 con la quale è stato trasmesso al Ministero dello sviluppo economico il bilancio relativo all'esercizio 2017;

Vista la nota della RAI del 13 novembre 2018 con la quale è stato trasmesso al Ministero dello sviluppo economico il bilancio infrannuale al 30 giugno 2018;

Vista la nota della RAI del 18 dicembre 2018, con la quale è stato trasmesso al Ministro dello sviluppo economico il bilancio della contabilità separata relativamente all'esercizio 2017, predisposto sulla base dello schema approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e certificato da società di revisione indipendente;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2015, recante «Adeguamento dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni, per l'anno 2015»;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2016, recante «Definizione dei canoni di abbonamento speciale dovuti per la detenzione di apparecchi radioriceventi o televisivi per l'anno 2016»;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2017, recante «Canone di abbonamento speciale alla radiodiffusione per l'anno 2017»;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 9 febbraio 2018, recante «Canone di abbonamento speciale alla radiodiffusione per l'anno 2018»;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), con la quale all'art. 1, commi da 152 a 160, è stata introdotta la riforma del canone di abbonamento della televisione per uso privato, di cui al regio-decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246 e successive modifiche, sia per quanto riguarda la misura del canone di abbonamento, sia per quanto attiene alle modalità di riscossione da parte dello Stato;

Considerando che la finalità dell'art. 47 del testo unico, laddove prevede che «il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso, prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese» appare sostanzialmente superata da quanto stabilito dalla riforma di cui alla suddetta legge di stabilità 2016 in merito alle modalità di copertura degli oneri del servizio pubblico;

Visto che l'art. 1, comma 158, della citata legge n. 208, stabilisce che restino ferme le disposizioni in materia di canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare;

Considerati gli esiti, in termini di introiti percepiti, dei primi anni di applicazione delle suddette disposizioni della legge n. 208/2015 e, di conseguenza, valutata l'opportunità di mantenere inalterato anche per l'anno 2019 l'ammontare dei canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi e di apparecchi radiofonici o televisivi nei cinema, teatri e in locali a questi assimilabili dovuti per l'anno 2018, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 29 dicembre 2014;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 2018, con il quale l'on.le Luigi Di Maio è stato nominato Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2019, i canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi, i canoni di abbonamento speciale dovuti per la detenzione di apparecchi radiofonici o televisivi nei cinema, teatri e in locali a questi assimilabili rimangono fissati secondo le misure nelle tabelle 3 e 4 allegate al decreto ministeriale 29 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2015.

2. Le disposizioni contenute nel presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2019.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2018

Il Ministro: DI MAIO

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2019
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 66

19A00757

DECRETO 9 gennaio 2019.

Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;

Visto in particolare, l'art. 139, comma 5, del predetto Codice, novellato dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, ai sensi del quale gli importi del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1 del medesimo articolo, sono
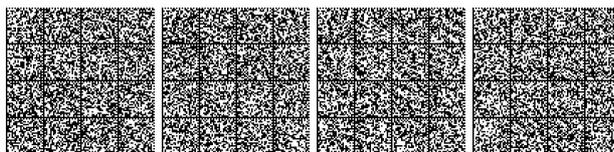
aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT;

Visto l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 145 del 25 giugno 2018;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 17 luglio 2017, adottato ai sensi dell'art. 139, comma 5, del Codice, con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati alla variazione del sopracitato indice ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2017;

Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 luglio 2017, applicando la maggiorazione dello 0,4% pari alla variazione percentuale del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2018;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal mese di aprile 2018, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 17 luglio 2017, sono aggiornati nelle seguenti misure:

ottocentosette euro e zerouno centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera *a)*;

quarantasette euro e zerosette centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera *b)*.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A00712

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 25 ottobre 2018.

Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano di investimenti per la diffusione della banda ultra larga (Delibere n. 65 del 2015, n. 6 del 2016, n. 71 del 2017 e n. 105 del 2017). (Delibera n. 61/2018).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge del 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione - di seguito FSC - e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2014 che istituisce, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 101, il Dipartimento per le politiche di coesione;

Considerato che la legge del 27 dicembre 2013, n. 147, e in particolare il comma 6 dell'art. 1, individua in 54.810 milioni di euro le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020, iscrivendone in bilancio l'80 per cento pari a 43.848 milioni di euro;

Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, e in particolare il comma 703 dell'art. 1, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Considerato che la legge 11 dicembre 2016, n. 232, per gli anni 2020 e successivi, integra la dotazione FSC 2014-2020 della restante quota del 20 per cento inizialmente non iscritta in bilancio, pari a 10.962 milioni di euro;

Considerato che la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, ha integrato la dotazione del FSC 2014-2020 di ulteriori 5.000 milioni di euro;
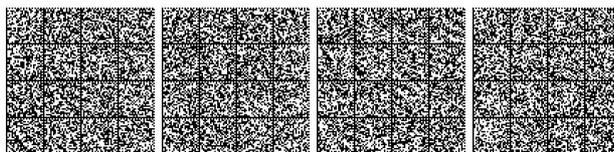
Vista la delibera di questo Comitato n. 65 del 2015 che al punto 4.1, come modificato dalla delibera n. 6 del 2016, ha destinato 3,5 miliardi di euro, a valere sulle risorse FSC 2014-2020, alla realizzazione del Piano di investimenti per la diffusione della Banda Ultra Larga ed ha assegnato 2,2 miliardi di euro agli interventi di immediata attivazione e nelle aree ivi indicati, individuando al punto 4.4 il profilo temporale di impiego delle risorse assegnate, e che al punto 4.3 ha rinviato a successiva delibera l'assegnazione di ulteriori risorse nel limite massimo di 1,3 miliardi di euro;

Vista la delibera di questo Comitato n. 71 del 2017, che al paragrafo 3 ha tra l'altro destinato, nell'ambito dell'assegnazione di 2,2 miliardi di euro di cui al paragrafo 4.1 della delibera n. 65 del 2015, come modificato dalla delibera n. 6 del 2016, un importo complessivo di 100 milioni di euro per sostenere lo sviluppo di beni e servizi di nuova generazione;

Vista la propria delibera n. 105 del 2017, che, con particolare riferimento alle sopracitate misure per il sostegno allo sviluppo di beni e servizi di nuova generazione, ha individuato le seguenti 3 linee di intervento:

a) progetti di ricerca, sperimentazione, realizzazione e trasferimento tecnologico aventi ad oggetto l'applicazione della tecnologia 5G a beni e servizi di nuova generazione promossi dalle regioni coinvolte nel progetto di sperimentazione precommerciale del 5G posto in essere dal Ministero per lo sviluppo economico (assegnazione per un importo complessivo fino a 60 milioni di euro);

b) progetti promossi dalle altre regioni, da altri dicasteri o enti pubblici di ricerca, per lo sviluppo di servizi di nuova generazione (assegnazione per un importo complessivo fino a 35 milioni di euro);

c) sviluppo della fase II del Progetto wifi.italia.it - ampliamento della rete wifi federata nei luoghi dell'arte, della cultura e del turismo (assegnazione per un importo complessivo di 5 milioni di euro);

Considerato che la stessa delibera n. 105 del 2017 ha previsto che, per l'attuazione delle linee di intervento individuate alle lettere *a)* e *b)* e per le relative attività di coordinamento, monitoraggio e certificazione della spesa, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia sia riconosciuto sino ad un massimo del 4 per cento, a valere sugli importi destinati alle stesse linee di intervento *a)* e *b)*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018, con il quale, tra l'altro, è stata nominata Ministro senza portafoglio la senatrice Barbara Lezzi;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° giugno 2018 con il quale allo stesso Ministro è stato conferito l'incarico per il sud e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2018 recante la delega di funzioni al Ministro stesso, tra le quali quelle di cui al sopra citato art. 7, comma 26 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e le funzioni di cui al richiamato art. 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministero dello sviluppo economico consegnata nell'odierna seduta, come ulteriormente specificata con nota prot. MISE n. 24323 del 16 novembre 2018, con la quale viene proposto al Comitato la rimodulazione delle risorse assegnate dal punto 3 della citata delibera n. 71 del 2017, di cui alle lettere *a)* e *b)* della citata delibera n. 105 del 2017, destinandole alle seguenti linee d'intervento:

i) un importo complessivo fino a 45 milioni di euro per il completamento del progetto wifi.Italia.it con particolare attenzione alla copertura dei piccoli comuni e delle zone periferiche delle comunità piccole, medie e grandi, ivi comprese le azioni di comunicazione volte ad informare i cittadini e le comunità locali coinvolte;

ii) un importo complessivo fino a 5 milioni di euro per azioni di rafforzamento amministrativo volte al popolamento del Sistema Informativo nazionale federato delle infrastrutture - SINFI, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33;

iii) un importo complessivo fino a 45 milioni di euro per progetti di sperimentazione, ricerca applicata e trasferimento tecnologico, anche in collaborazione con gli enti territoriali, relativi alle tecnologie emergenti, quali Blockchain, Intelligenza Artificiale, Internet delle cose, collegate allo sviluppo delle reti di nuova generazione;

Considerato che dalla proposta risulta individuato quale soggetto attuatore per le linee d'intervento individuate dalle lettere *i)* e *ii)* la società Infratel Italia - Infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a. e per la per la linea d'intervento *iii)* la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico e che risulta altresì che l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. Invitalia, soggetto attuatore già previsto dalla citata delibera n. 105 del 2017, ha rappresentato che nessun impegno di spesa giuridicamente vincolante è stato assunto per le linee d'intervento di cui si propone la modifica;

Udita l'illustrazione, in seduta, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri della predetta proposta di modifica, ritenuta necessaria alla luce della fase avanzata dei progetti di sperimentazione pre-commerciale 5G che non renderebbe più attuale l'esigenza di impegnare risorse sulle linee d'intervento di cui alle sopracitate lettere *a)* e *b)* della citata delibera n. 105 del 2017;

Verificata la conferma del Ministro dello sviluppo economico in ordine alla proposta illustrata dal Presidente del Consiglio dei ministri ed acquisita la condivisione del Ministro per il sud e di tutti gli altri componenti del Comitato presenti in seduta;
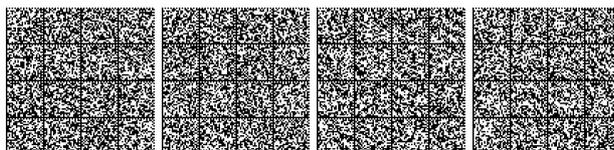
Delibera:

di approvare la modifica proposta dal Ministro dello sviluppo economico relativamente al punto 1 della delibera di questo Comitato n. 105 del 2017, le cui linee d'intervento con le relative assegnazioni vengono sostituite come segue:

a) un importo complessivo fino a 45 milioni di euro per il completamento del progetto wifi.ltalia.it con particolare attenzione alla copertura dei piccoli comuni e delle zone periferiche delle comunità piccole, medie e grandi, ivi comprese le azioni di comunicazione volte ad informare i cittadini e le comunità locali coinvolte;

b) un importo complessivo fino a 5 milioni di euro per azioni di rafforzamento amministrativo volte al popolamento del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture - SINFI, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33;

c) un importo complessivo fino a 45 milioni di euro per progetti di sperimentazione, ricerca applicata e trasferimento tecnologico, anche in collaborazione con gli enti territoriali, relativi alle tecnologie emergenti, quali Blockchain, Intelligenza Artificiale, Internet delle cose, collegate allo sviluppo delle reti di nuova generazione;

d) un importo complessivo di 5 milioni di euro destinato allo sviluppo della fase II del Progetto wifi.italia.it - ampliamento della rete wifi federata nei luoghi dell'arte, della cultura e del turismo.

Per l'attuazione delle linee di intervento di cui alle lettere *a)* e *b)* e per le relative attività di coordinamento, monitoraggio e certificazione della spesa, è individuata quale soggetto attuatore degli interventi la società Infratel Italia - Infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a. cui viene riconosciuto sino ad un massimo del 4 per cento, a valere sugli importi destinati alle stesse linee di intervento *a)* e *b)*.

Per l'attuazione della linea di intervento contrassegnata dalla lettera *c)* e per le relative attività di rafforzamento amministrativo, coordinamento, monitoraggio e certificazione della spesa è individuata quale soggetto attuatore la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, 25 ottobre 2018

Il Presidente: CONTE

Il segretario: GIORGETTI

Registrata alla Corte dei conti il 22 gennaio 2019
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 32

19A00713

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Femara»

Estratto determina IP n. 32 del 15 gennaio 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale FEMARA «2,5 mg potahovanè tablety» 30 potahovanych tablet dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 44/283/99-C, intestato alla società Novartis S.R.O. e prodotto da Novartis S.R.O., con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2, 20090 Segrate (MI).

Confezione: FEMARA «2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Codice AIC: 047270018 (in base 10) 1F2L42(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene.

Principio attivo: 2,5 mg di Letrozolo.

Eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, amido di mais, carbossimetilamido sodico, magnesio stearato e silice colloidale anidra. Il rivestimento è costituito da ipromellosa, talco, macrogol 8000, titanio diossido (E 171) e ossido di ferro giallo (E 172).

Officine di confezionamento secondario

S.C. F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda - Lo Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino nn. 55/57, 59100 Prato (PO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: FEMARA «2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Codice AIC: 047270018.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: FEMARA «2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Codice AIC: 047270018.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'AIC nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00662

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Cialis»

Estratto determina IP n. 31 del 15 gennaio 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale CIALIS 20 mg film coated tablet, 4 tablet autorizzato dall'European medicines agency - EMA e identificato con n. EU/1/02/237/003, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2, 20090 Segrate (MI).

Confezione: CIALIS «20 mg compressa rivestita con film - uso orale» blister (ALL/PVC/PE/PCTFE) 4 compresse.

Codice AIC: 047249014 (in base 10) 1F1XMQ (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Ogni compressa contiene 20 mg di Tadalafil.

Eccipienti: lattosio monoidrato (vedere la fine del paragrafo 2), croscaramellosa sodica, idrossipropilcellulosa, cellulosa microcristallina, sodio laurilsolfato, magnesio stearato. Rivestimento con film: lattosio monoidrato, ipromellosa, triacetina, diossido di titanio (E171), ossido di ferro giallo (E172), talco.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: CIALIS «20 mg compressa rivestita con film - uso orale» blister (ALL/PVC/PE/PCTFE) 4 compresse.

Codice AIC: 047249014.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: CIALIS «20 mg compressa rivestita con film - uso orale» blister (ALL/PVC/PE/PCTFE) 4 compresse.

Codice AIC: 047249014.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'AIC nel paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00663

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Dymista»

Estratto determina IP n. 29 del 15 gennaio 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale DYMISTA 137 microgrammes/50 microgrammes, suspension pour pulverisation nasale dalla Francia con numero di autorizzazione 275 631-1 OU 34009 275 631 1 9, intestato alla società Meda Pharma e prodotto da Meda Pharma GmbH & CO. KG, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza A Chiaia n. 8, 80121 Napoli.

Confezione: DYMISTA «137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in vetro con 23 g/120 erogazioni.

Codice AIC: 047119019 (in base 10) 1DXYPC(in base 32).

Forma farmaceutica: erogazione spray nasale, sospensione.

Composizione: ciascun grammo di sospensione contiene: 1.000 microgrammi di Azelastina cloridrato e 365 microgrammi di Fluticasone propionato.

Ciascuna erogazione (0,14 *g)* somministra 137 microgrammi di azelastina cloridrato (= 125 microgrammi di azelastina) e 50 microgrammi di fluticasone propionato.

Eccipienti: disodio edetato, glicerolo, cellulosa microcristallina, caramellosa sodica, polisorbato 80, soluzione di benzalconio cloruro, alcol feniletilico e acqua depurata

Officine di confezionamento secondario

Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino nn. 55/57, 59100 Prato (PO) De Salute S.r.l., via Biasini n. 26, 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: DYMISTA «137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in vetro con 23 g/120 erogazioni.

Codice AIC: 047119019.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: DYMISTA «137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in vetro con 23 g/120 erogazioni.

Codice AIC: 047119019.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'AIC nel paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00664

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Cialis»

Estratto determina IP n. 30 del 15 gennaio 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale CIALIS 5 mg film coated tablet, 28 tablet autorizzato dall'European Medicines Agency - EMA e identificato con n. EU/1/02/237/008, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2, 20090 Segrate (MI).

Confezione: CIALIS «5 mg compressa rivestita con film - uso orale» blister (ALL/PVC/PE/PCTFE) 28 compresse.

Codice AIC: 047249026 (in base 10) 1F1XN2 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Ogni compressa contiene 5 mg di Tadalafil.

Eccipienti: lattosio monoidrato (vedere la fine del paragrafo 2), croscaramellosa sodica, idrossipropilcellulosa, cellulosa microcristallina, sodio laurilsolfato, magnesio stearato. Rivestimento con film: lattosio monoidrato, ipromellosa, triacetina, diossido di titanio (E171), ossido di ferro giallo (E172), talco.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: CIALIS «5 mg compressa rivestita con film - uso orale» blister (ALL/PVC/PE/PCTFE) 28 compresse.

Codice AIC: 047249026.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: CIALIS «5 mg compressa rivestita con film - uso orale» blister (ALL/PVC/PE/PCTFE) 28 compresse.

Codice AIC: 047249026.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'AIC nel paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00665

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Estinette»

Estratto determina IP n. 6 del 9 gennaio 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale ESTINETTE «75 microgramas /20 microgramas comprimidos revestidos» 21 comprimidos dal Portogallo con numero di autorizzazione 5994181, intestato alla società Laboratorios Effik, Sociedade Unipessoal, LDA e prodotto da Gedeon Richter, PLC (HU), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Pharma Gema Srl con sede legale in via Marconi 1/A - 03047 San Giorgio a Liri (FR).

Confezione: ESTINETTE - «0,075 mg + 0,020 mg compresse rivestite» 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Codice A.I.C. n. 047264015 (in base 10) 1F2D8H(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: 75 microgrammi di gestodene e 20 microgrammi di etinilestradiolo;

eccipienti:

compressa: sodio calcio edetato, magnesio stearato, silice colloidale anidra, povidone K-30, amido di mais, lattosio monoidrato;

rivestimento: giallo chinolina (E104), povidone K-90, titanio diossido (E171), macrogol 6000, talco, calcio carbonato (E170), saccarosio.

Officine di confezionamento secondario: S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda Lodi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: ESTINETTE «0,075 mg + 0,020 mg compresse rivestite» 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Codice A.I.C. n. 047264015.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: ESTINETTE «0,075 mg + 0,020 mg compresse rivestite» 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Codice A.I.C. n. 047264015.

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00666

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobral»

Estratto determina IP n. 3 del 9 gennaio 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale - TOBREX 0,3% Collyre en solution, 5 ml dalla Francia con numero di autorizzazione 34009 328 054 3 3, intestato alla società Novartis Pharma Sas e prodotto da S.A. Alcon Couvreur NV (BE) e da Alcon Cusi S.A. (ES), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia, 8 80121 Napoli.

Confezione: TOBRAL «0,3% collirio, soluzione» flacone contagocce 5 ml.

Codice A.I.C.: 043225034 (in base 10) 1973YB (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

100 ml contengono:

principio attivo: Tobramicina 0,3 g;

eccipienti: tyloxapol, acido borico, sodio solfato anidro, sodio cloruro, benzalconio cloruro, acqua depurata.

Paragrafo 5 del foglio illustrativo.

5. Come conservare TOBRAL.

Non usi il prodotto oltre 15 giorni dopo la prima apertura del contenitore.

Officine di confezionamento secondario:

Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino, 55/57 59100 Prato (PO);

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: TOBRAL «0,3% collirio, soluzione» flacone contagocce 5 ml.

Codice A.I.C.: 043225034.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: TOBRAL «0,3% collirio, soluzione» flacone contagocce 5 ml.

Codice A.I.C.: 043225034.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00667

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ciclogonina».

Con decreto n. 5 del 14 gennaio 2019 è revocata, su rinuncia della ditta Zoetis, via Andrea Doria, 41 M - 00192 Roma, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A. I. C.:

CICLOGONINA polvere liofilizzata e solvente per soluzione iniettabile:

flacone liof. 1000 UI + flacone solv. 5 ml - A.I.C. n. 100213014;

flacone liof. 5000 UI + flacone solv. 25 ml - A.I.C. n. 100213026.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto acquista efficacia all'atto della notifica all'impresa interessata, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00675

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Rominervin 10 mg/ml soluzione iniettabile per cavalli».

Estratto decreto n. 3 del 9 gennaio 2019

Procedura decentrata n. UK/V/0661/001/DC.

Medicinale veterinario: ROMINERVIN 10 mg/ml soluzione iniettabile per cavalli».

Titolare A.I.C.: Le Vet Beheer B.V., Wilgenweg 7, 3421 TV Oudewater, Paesi Bassi.

Produttore responsabile rilascio lotti: Produlab Pharma B.V., Forellenweg 16, 4941 SJ Raamsdonksveer, Paesi Bassi.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola contenente 1 fiala da 20 ml - A.I.C. n. 105160016;

scatola contenente 1 fiala da 50 ml - A.I.C. n. 105160028.

Composizione: ogni ml contiene:

principio attivo:

romifidina cloridrato 10 mg;

equivalente a 8,76 mg di romifidina;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche.

Sedativo per facilitare la manipolazione, l'esame, interventi chirurgici minori e procedure minori. Per la premedicazione prima della somministrazione di anestetici iniettabili o inalatori.

Romifidina può essere usata anche con oppiacei sintetici (per es. butorfanolo) per una sedazione/analgesia più profonda.

Specie di destinazione: cavalli.

Tempi di attesa: carne e visceri: 6 giorni.

Non autorizzato per l'uso in animali destinati alla produzione di latte per il consumo umano.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 30 mesi;

periodo di validità dopo la prima apertura del confezionamento primario: 56 giorni.

Regime di dispensazione.

La somministrazione e detenzione del medicinale deve essere effettuata esclusivamente dal medico veterinario.

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Efficacia del decreto: dalla notifica alla ditta interessata.

19A00676

Comunicato relativo all'estratto del provvedimento n. 881 del 3 dicembre 2018, concernente la modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Pralen».

Nell'estratto del provvedimento citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 8 del 10 gennaio 2019, concernente il medicinale veterinario PRALEN; titolare A.I.C.: ditta Tecnofarma S.p.a. - strada comunale da Bertolla alla Abbadia di Stura n. 14,

dove è scritto:

aggiornamento delle sezioni 2B e 2C dei dossier di registrazione,

leggasi:

aggiornamento della sezione 2 dei dossier di registrazione.

19A00679

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Buprefelican Multidose 0,3 mg/ml» soluzione iniettabile per cani e gatti.

Estratto decreto n. 2 del 9 gennaio 2019

Procedura decentrata n. UK/V/0562/001/DC.

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0562/001/IB/001.

Medicinale veterinario: BUPREFELICAN MULTIDOSE 0,3 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti.

Titolare A.I.C.: la ditta Le Vet Beheer B.V. Wilgenweg, 7 - 3421 TV Oudewater - Paesi Bassi.

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Produlab Pharma B.V. - Forellenweg 16 - 4941 SJ, Raamsdonksveer - Paesi Bassi.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flaconcino da 5 ml - A.I.C. numero 104835018;

flaconcino da 10 ml - A.I.C. numero 104835020;

flaconcino da 20 ml - A.I.C. numero 104835032.

Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo:

Buprenorfina (come cloridrato) 0,3 mg;

equivalenti a 0,324 mg di buprenorfina cloridrato;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche:

analgesia postoperatoria nel cane e nel gatto;

potenziamento dell'effetto sedativo dei medicinali ad azione centrale nel cane.

Specie di destinazione: cani e gatti.

Tempi di attesa: non pertinente.

Validità:

validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita:

flaconcini da 10, 20, 50 ml: 30 mesi;

flaconcini da 5 ml: 2 anni;

validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Regime di dispensazione.

Medicinale veterinario compreso in tabella medicinali - sezione A del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 e successive modifiche, con divieto di vendita al pubblico.

La somministrazione e detenzione del medicinale deve essere effettuata esclusivamente dal medico veterinario.

Efficacia del decreto: dalla notifica alla ditta interessata.

19A00677

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «AquaVac Bocca Rossa» e «AquaVac ERM orale».

Estratto provvedimento n. 7 del 9 gennaio 2019

Medicinale veterinario:

AQUAVAC BOCCA ROSSA - A.I.C. n. 103755-;

AQUAVAC ERM ORALE - A.I.C. n. 103887-.

Confezioni:

AquaVac bocca rossa: confezione da 1 litro - A.I.C. n. 103755017;

AquaVac ERM orale: confezione da 1 litro - A.I.C. n. 103887016.

Titolare A.I.C.: MSD Animal Health S.r.l. - via Fratelli Cervi snc - Centro direzionale Milano Due - Palazzo Canova - 20090 Segrate (MI).

Oggetto del provvedimento: numero di procedura europea: IE/V/XXXX/IA/091/G.

Si accettano le modifiche come di seguito descritte:

variazione B.II.b.2.c.1 - aggiunta dei siti responsabili per il rilascio dei lotti di fabbricazione di seguito riportati:

Intervet UK, Ltd. - Walton Manor, Walton - Milton Keynes - Buckinghamshire, MK7 7AJ - United Kingdom;

Merck Sharp & Dohme Animal Health S.L. - Poligono Industrial El Montavo I - C/Zeppelin 6, Parcela 38 - 37008 Carbajosa de La Sagrada (Salamanca) Spain.

Per effetto della suddetta variazione i foglietti illustrativi devono essere modificati come segue:

foglietto illustrativo:

1. nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e del titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione, se diversi.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

MSD Animal Health S.r.l. - via Fratelli Cervi snc - Centro direzionale Milano Due - Palazzo Canova - 20090 Segrate (MI).

Produttore responsabile rilascio dei lotti di fabbricazione:

Intervet UK, Ltd. - Walton Manor, Walton - Milton Keynes - Buckinghamshire, MK7 7AJ - Regno Unito;

Merck Sharp & Dohme Animal Health S.L. - Poligono Industrial El Montavo I - C/Zeppelin 6, Parcela 38, - 37008 Carbajosa de La Sagrada (Salamanca) Spagna.

Le confezioni del medicinale veterinario in questione devono essere poste in commercio con stampati conformi alla suddetta variazione.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

19A00678

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 626/2018 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI) in data 4 maggio 2018.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0016766/PIND-L-88 del 21 dicembre 2018 è stata approvata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 626/2018 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'EPPI in data 4 maggio 2018, concernente la distribuzione della contribuzione integrativa 2016 sui montanti previdenziali.

19A00680

Approvazione della delibera n. 84/2018 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) in data 6 luglio 2018.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0016936/MED-L-107 del 28 dicembre 2018 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 84/2018 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'ENPAM in data 6 luglio 2018, recante: «Nuove norme di attuazione delle disposizioni di cui al titolo IV del regolamento del fondo di previdenza generale».

19A00681

Approvazione della delibera n. 8 adottata dal Consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF) in data 27 novembre 2018.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0000653/FAR-L-116 del 15 gennaio 2019 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 8 adottata dal Consiglio nazionale dell'ENPAF in data 27 novembre 2018, concernente la determinazione del contributo assistenziale, dovuto dagli iscritti per l'anno 2019, pari a € 28.00.

19A00682

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avviso relativo al concorso «Intellectual Property Award 2019»

Il Ministero dello sviluppo economico (MiSE) - Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi (DGLC - UIBM), organizza, in collaborazione con NETVAL (Associazione che raccoglie numerose università, enti pubblici di ricerca ed IRCCS), il concorso «Intellectual Property Award 2019».

Il concorso è finalizzato ad incentivare l'innovazione e valorizzare la creatività degli inventori delle università italiane, enti pubblici di ricerca nazionali ed Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), che usano le loro capacità tecniche, scientifiche e intellettuali per dare un reale contributo al progresso tecnologico e alla crescita economica, migliorando così la vita quotidiana.

Per questa prima edizione dell'Intellectual Property Award saranno oggetto del concorso le invenzioni industriali risultanti dalle schede brevettuali presenti sulla piattaforma Knowledgeshare appartenenti alle seguenti due macro categorie:

a) ICT, intelligenza artificiale, loT, big data, logistica e costruzioni;

b) Life science, compresi dispositivi medicali, e chimica.

Le candidature dovranno essere inoltrate, via pec, entro il 10 aprile 2019.

La versione integrale del concorso è disponibile sul seguente sito:

Ufficio italiano brevetti e marchi: www.uibm.gov.it

19A00661

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-029) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
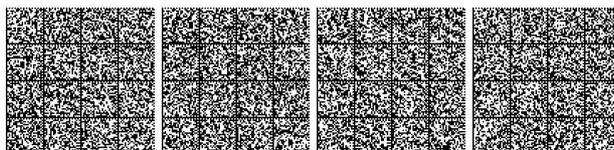
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100190204

€ 1,00